



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Bari

Quarta CIVILE

Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOT Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine [REDACTED] dell'anno 2018

Tra

[REDACTED] ([REDACTED])

Rappresentato e difeso dall'Avv. Ghergo Mariangela ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico

Attore

Contro

BANCA POPOLARE DI BARI soc.coop. p.a., ([REDACTED]) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 07.02.2020 che qui si intendono riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. [REDACTED] – premettendo di essere [REDACTED] della Banca Popolare di Bari e di essere stato indotto all'acquisto, in più occasioni, di titoli azionari della Banca per un importo complessivo di euro 15,452,00 – chiedeva al Tribunale di Bari: “Voglia L’ Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni opportuna declaratoria del caso: In via preliminare, ordinare alla banca l’esibizione della documentazione ex art 210 cpc, e nello specifico: registro contenente l'ordine cronologico di vendita delle azioni della Popolare BPB; contratto “quadro” di negoziazione titoli, ricezione e trasmissione ordini con allegati, contratto di consulenza previsto dalla disciplina MIFID, documento di rilevazione delle informazioni finanziarie del sig. Mittica , l’attribuzione del profilo di rischio e/o la classifica di rischio, sia antecedente che successiva all’entrata in vigore della Mifid, ricevuta attestante la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, ricevuta attestante la consegna del documento informativo sui servizi finanziari previsti dalla disciplina Mifid, ordine, scheda di adesione e fissato bollato relativi a ciascun acquisto delle azioni dalla Banca Popolare di Bari, ricevuta attestante la consegna del prospetto informativo e della nota esplicativa, estratti conto del deposito titoli ai 12 mesi antecedenti ciascun acquisto, note informative periodiche sull’andamento del titolo, con indicazione del fair value e del valore di smobilizzo delle azioni emesse dalla Banca Popolare di Bari dalla data di ciascun collocamento o negoziazione dei titoli di emissione di quest’ultima, quotazione di ciascun azione e obbligazione subordinata emesse dalla Banca Popolare di Bari venduta al sig. Mittica, dal momento della vendita sino ad oggi. Documentazione richiesta dal [REDACTED] 119 Tub e ex art 28 del Regolamento Consob in data 19.10.2017.

a) In via principale: condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme investite pari a €15.452,00 ovvero al risarcimento dei danni pari alla somma indicata in precedenza di €15.452,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa.



b) In via subordinata, in assenza dei contratti di preordine e di ordine delle singole operazioni di acquisto dei titoli della Banca Popolare di Bari, dichiarare la risoluzione delle operazioni con condanna della banca convenuta, alla restituzione delle somme investite pari a €15.452,00, ovvero al risarcimento dei danni pari alla somma indicata in precedenza di €15.452,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito valutazione equitativa.

c) In via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dalla Banca convenuta al momento della negoziazione per cui è causa, sia per la violazione delle norme di legge che di Regolamenti vigenti in materia e invocate nel presente atto, sia per la violazione dei generali principi di correttezza e buona fede, (Normativa CONSOB per i prodotti finanziari illiquidi art 21, comma 1, del TUF; Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, ovvero la direttiva MIFID, l'art. 21 ss del Tuf e gli art.li 27 – 28 del regolamento intermediari; ; l'art. 23 TUF; la comunicazione CONSOB del 2 marzo 2009; artt. 27,28, 30, 31, 32, 34 e 39 del Regolamento Intermediari , artt. 41 e 42 del Regolamento intermediari n. 16190 del 29.10.2007 recante norme di attuazione del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari; all'art 42 reg. 16190/2007; 30 rg CONSOB n. 11522/1998; linee guida ABI Relativamente alla frequenza di aggiornamento Mifid; art . 21, lett. a, del Tuf - D.Lgs. n. 58/1998, e degli artt. 1175 e 1375 c.c., relativi al rinnovo della richiesta di informazioni qualora i dati Mifid non siano aggiornati) dichiarare così risolto il contratto di negoziazione dei titoli illiquidi per cui è causa e per l'effetto;

1) condannare la banca alla restituzione e/o al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura di €15.452,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito valutazione equitativa.

d) In ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento della convenuta al momento della negoziazione dei titoli per cui è causa ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare la



Banca al risarcimento dei danni pari ad €.15.452,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito valutazione equitativa.

e) In via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dalla Banca convenuta al momento della messa in vendita dei titoli per cui è causa, per non aver rispettato l'ordine cronologico di vendita delle azioni, dichiarare e per l'effetto;

1) condannare la banca alla restituzione e/o al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura di €.15.452,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito valutazione equitativa.

f) in via di ulteriore subordine: condannare a titolo di risarcimento danni la Banca alla restituzione della somma data dalla differenza tra il prezzo pagato dall'attrice per l'acquisto di ogni singola operazione ed il valore attuale delle stesse, e considerando l'oscillazione del valore nominale delle azioni illiquide si chiede altresì all'Illustrissimo Giudice adito di voler nominare apposita CTU al fine di stabilire la perdita subita dal [REDACTED] acquisto alla data della sentenza.

g) Con condanna di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore costituito”.

Si costituiva in giudizio la banca convenuta che contestava ogni avversa richiesta e chiedeva il rigetto della domanda.

Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 07.02.2020 per la precisazione delle conclusioni.

Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata per quanto di ragione.

L'attore, correntista della Banca Popolare di Bari dal gennaio 2000, è detentore di n. 1.630 azioni della stessa banca per averle acquistate in vari periodi dal 1999 al 2014 per un esborso complessivo di euro 15.452,00. L'attore sosteneva che in fase di acquisto delle azioni, l'intermediario non informava il



cliente dei rischi legati alle azioni illiquide non quotate e non verificabili, quelle operazioni a concludersi fossero adeguate e appropriate per l'acquirente, avuto riguardo agli obiettivi di investimento del cliente, della sua esperienza ed istruzione. L'attore, infatti, era pensionato con scolarizzazione elementare.

L'attore riferiva, inoltre, che in data 27.5.2015 aveva posto in vendita al prezzo di € 9,53 le azioni possedute, senza però alcun esito, tanto che era costretto a richiedere, in data 11.04.2018, alla Banca il registro cronologico di vendita delle azioni, dalla quale si evinceva che era stato scavalcato da altri correntisti nella vendita. In data 11.10.2017, tramite la Federconsumatori, l'attore inoltrava alla banca un reclamo, contestando la legittimità di tutte le operazioni di investimento effettuate.

La banca convenuta ha eccepito preliminarmente la prescrizione della domanda attrice.

Deve osservarsi che in tema di contratto di intermediazione finanziaria, qualora l'azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c.

Risultano, quindi, prescritte le pretese dell'attore relativamente alle operazioni compiute prima dell'11.10.2007 non constando ex art. 2946 c.c. validi atti interruttivi del decorso del relativo termine decennale dal compimento delle stesse.

Infatti, in caso di violazione di regole di condotta nella prestazione di un servizio di investimento, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui è stata compiuta l'operazione di investimento contestata. Pertanto, nel caso di specie risultano prescritte le operazioni per l'acquisto di azioni effettuate dal 1999 al 23.06.2004.

Non trovano fondamento, al riguardo, le deduzioni di parte attrice sull'interruzione della prescrizione avvenuta con la richiesta di messa in vendita delle azioni del 2015 ed eccepito scavalco. Questa richiesta, infatti, non è idonea ad interrompere il decorso della prescrizione per gli acquisti di azioni effettuati precedentemente, non contenendo detta richiesta alcuna volontà di contestare le regole di condotta da parte della Banca.



Nel merito, risulta fondata la domanda attrice con cui si chiede, previ [REDACTED] scimento del grave inadempimento della banca, la condanna di questa al risarcimento del danno subito.

La violazione delle regole di comportamento, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, infatti, non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocare la nullità, ma genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente (cfr. Trib. Roma, sez. III, 23/01/2017 n. 1034).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'obbligo informativo in capo all'intermediario è un obbligo "attivo" avente una duplice funzione: la prima è quella di "fornire" le informazioni per ogni singolo investimento prospettato all'investitore e la seconda è quella di "acquisire" da quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l'adeguatezza delle operazioni a questo prospettabili come risulta chiaramente dalla lettura degli artt. 21 TUF e 28 Reg. Consob 11522 del 1998. La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione è certamente legata al profilo dell'investitore ma, tuttavia non esclude il dovere informativo posto in capo all'intermediario che non può esaurirsi nell'indicazione di mere clausole di stile nei contratti finanziari (cfr. Cass. Civ. 24/08/2016 n. 17290).

L'art. 21 comma 1, lettere *a, b* e *c*, del TUF impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati, di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse ed, in situazione di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, ai clienti trasparenza ed equo trattamento; l'art. 28 comma 2 del Regolamento Consob n. 11522/98 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore "informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare



consapevoli scelte di investimento”; l’art. 29 del Regolamento citato, contiene una previsione i della quale gli intermediari devono astenersi dall’effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, e pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un’operazione non adeguata, devono informare l’investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all’esecuzione dell’investimento ordinato. Si è pure affermato che “In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall’art. 28, 1 co. lett. b) Regolamento Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato” (Cass. Civ. sez. I, 07/04/2017 n. 9066).

Poiché l’esame delle contestate violazioni da parte della Banca convenuta attengono all’acquisto di n. 1000 azioni effettuato in data 03.06.2014, deve farsi riferimento al Regolamento Consob n. 16190 del 2007.

L’art. 39 comma 1 del citato decreto stabilisce l’obbligo degli intermediari, nella prestazione di servizi di consulenza, ad ottenere dal cliente le informazioni necessarie a stabilire: a) la conoscenza ed esperienza nel settore di investimento; b) la situazione finanziaria; c) gli obiettivi di investimento.

La Banca convenuta, nel caso di specie, non ha effettuato alcuna profilatura del cliente, per cui non poteva svolgersi alcuna consulenza coerente con le aspettative ed obiettivi dell’attore né era possibile effettuare la verifica di adeguatezza.

L’assenza di informativa attiene anche alla natura e ai rischi legati agli investimenti in azioni illiquide della Banca Popolare di Bari. Quest’ultima sostiene che nei prospetti informativi del 2001 e 2004 sarebbe stata data l’informativa sul conflitto di interessi e nei contratti quadro del 1999 e 2013 sarebbe stata data l’informativa sulla illiquidità delle azioni.



In realtà, nel contratto quadro del 2013 si fa riferimento al “Questionario di [REDACTED]tura” ma questo non risulta allegato agli atti con la necessaria sottoscrizione del cliente. Anche il prospetto informativo del 2004, depositato dalla Banca convenuta, non risulta essere stato sottoscritto dall’attore.

L’inottemperanza agli obblighi informativi da parte della Banca convenuta sono evidenti sia in ordine alla assenza di specifiche informazioni sulle caratteristiche del prodotto finanziario di alto rischio, sia in ordine alla determinazione del prezzo delle azioni.

Deve osservarsi che il ruolo dell’intermediario è quello di orientare le scelte di investimento del cliente, per cui qualora vengano disattese le regole di condotta da parte dell’intermediario nell’esecuzione del servizio di investimento, nel cliente non potrebbe formarsi una esatta ed effettiva consapevolezza in ordine al rischio concreto dell’operazione (cfr. Cass. Civ. 21.11.2018 n. 30104).

Questa impostazione ha conseguenze sulla ripartizione dell’onere probatorio in capo alle parti nei giudizi di responsabilità per violazione delle regole previste dall’art. 21 del T.U.F.

Secondo l’orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato, l’investitore dovrebbe individuare l’inadempimento dell’intermediario allegando in modo specifico la norma che ritiene violata e fornire la prova, anche per presunzioni, del conseguente danno emergente e lucro cessante ai sensi dell’art. 1223 c.c. consistente almeno nella perdita in tutto o in parte del capitale investito (cfr. Cass. 21.05.2018 n. 12456; Cass. 24.05.218 n. 12956 e Cass. 31.08.2017 n. 20167).

La relazione eziologica tra l’inadempimento e il danno – in applicazione del principio dell’onere della prova – una volta allegato l’inadempimento e provato il danno, sussiste sempre in via presuntiva (cfr. Cass. 17.11.2016 n. 23417; Cass. 18.05.2017 n. 12544; Cass. 28.02.2018 n. 4727).

La giurisprudenza di legittimità ha poi stabilito, coerentemente con quanto prescritto ai sensi dell’art. 23 co. 6 del T.U.F., che l’intermediario potrà fornire la prova positiva contraria di aver esattamente adempiuto ai doveri informativi secondo la “specifica diligenza richiesta” e quindi di aver informato adeguatamente il cliente circa il rischio effettivo dell’investimento in relazione alla conoscenza del medesimo in materia finanziaria e delle sue caratteristiche personali. Prova che deve essere completa,



precisa e specifica circa l'esatto adempimento dei doveri informativi dell'art. 21 del T.U.F.

(cfr. Cass. 10.05.2018 n. 11368; Cass. 10.04.2018 n. 8751).

Prova positiva che non è stata offerta dalla Banca convenuta.

La Banca deve quindi essere condannata al risarcimento del danno, pari alla somma investita per l'acquisto di n. 1000 azioni in data 03.06.2014 per complessivi € 9.530,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. All'investitore che abbia subito l'inadempimento da parte dell'intermediario finanziario ai propri obblighi informativi deve essere, infatti, riconosciuto il maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma c.c., sotto il profilo della spettanza, per la natura di valore dell'obbligazione risarcitoria, della rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat nazionali (cfr. Corte Appello Torino, 03/04/2012).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M.n. 55/2014 ed applicando i valori medi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti della Banca Popolare di Bari scpa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ogni altra contraria istanza reietta e disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna la Banca Popolare di Bari scpa al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di [REDACTED] oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat dal giorno dell'investimento all'attualità ed agli interessi, al tasso legale, da calcolare sulla somma annualmente rivalutata, sino alla sentenza ed i successivi interessi sino al saldo;
- 2) Condanna la Banca Popolare di Bari scpa al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'attore, che si liquidano complessivamente, tenendo conto dei parametri medi in relazione al valore della causa, i [REDACTED] per esborsi, i [REDACTED] per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge;



Così deciso in Bari il 05.02.2021

Il Giudice
Savino Gambatesa

